

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

CLIENTI MUTUATARI

nei confronti di

parte attrice

BANCA

parte convenuta

causa iscritta a ruolo il 18/5/2016 al nr *omissis*/2016 R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 28/9/2017 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE:

"Nel merito. In via principale.

Accertare i fatti di cui alla parte espositiva del presente atto e, in particolare: - determinare il tasso effettivo globale dell'indicato contratto di mutuo fondiario, nonché il tasso soglia di riferimento;

*- accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale delle clausole relative alla determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali contenute nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto il 15.01.2009 innanzi il Notaio *omissis*, per contrarietà alla normativa antiusura, perché eccedenti il c.d. tasso soglia;*

- accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto di mutuo, sulla base della riclassificazione contabile del medesimo, sulla scorta della normativa antiusura, eliminando ogni ulteriore ed illegittimo addebito;

per l'effetto, condannare il Banco, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo di € 72.702,95, versato indebitamente dai CLIENTI, o di quella diversa, maggiore o minore, somma che il Tribunale accerterà in corso di causa o riterrà di giustizia, oltre ad interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo alla domanda, nonché ad interessi legali, nella misura prevista dall'art. 1284, co. 4. c.c., dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale.

Nel merito. In via subordinata.

Accertare i fatti di cui alla parte espositiva del presente atto e, in particolare: - determinare il tasso effettivo globale dell'indicato contratto di mutuo fondiario, nonché il tasso soglia di riferimento;

*- accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale delle clausole relative alla determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali contenute nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto il 15.01.2009 innanzi il Notaio *omissis*, per contrarietà alla normativa antiusura, perché eccedenti il c.d. tasso soglia;*

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Susanna Menegazzi, n. 2717 del 29 dicembre 2017

- accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto di mutuo, sulla base della riclassificazione contabile del medesimo, sulla scorta della normativa antiusura, eliminando ogni ulteriore ed illegittimo addebito; per l'effetto, condannare il Banco, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo di € 72.702,95, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà, compensandolo parzialmente con il debito ad oggi portato dal contratto di mutuo fondiario per cui è causa.

Con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale.

In via istruttoria.

Si chiede che il Giudice Voglia ammettere CTU contabile, volta alla ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti relativo al contratto di mutuo fondiario, provvedendo a verificare se, in relazione alle pattuizioni contrattuali, sia stato o meno nel corso del rapporto stesso superato il tasso soglia vigente, provvedendo, in caso positivo, al ricalcolo del piano di ammortamento, sia eliminando ogni forma di interesse per l'intera durata del rapporto, sia limitatamente al periodo dell'eventuale superamento del tasso”.

PER PARTE CONVENUTA:

“Nel merito:

Rigettarsi le domande Attoree, in quanto prescritte, infondate in fatto e in diritto ed in alcun modo provate.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi ed accessori tutti della lite.

Si chiede, infine, la condanna di controparte ex art 96 cpc, da valutarsi anche in via equitativa, o come meglio emergerà nel corso della causa”.

MOTIVAZIONE

I CLIENTI convenivano in giudizio il Banco esponendo di avere stipulato con questa un contratto di mutuo fondiario, con il quale la banca aveva loro concesso a mutuo la somma di euro 185.000; la clausola di determinazione degli interessi era nulla perché prevedeva interessi oltre il tasso soglia antiusura; andava quindi dichiarata la nullità di detta clausola e la banca andava condannata a restituire loro gli interessi già corrisposti.

La convenuta si costituiva e chiedeva respingersi le domande.

Il giudice respingeva l'istanza di C.T.U. avanzata dagli attori e tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Le domande attoree vanno respinte per i motivi che di seguito succintamente si espongono.

Il contratto prevede un tasso iniziale corrispettivo pari al 4,65% ed un tasso di mora pari all'8,17%; il TAEG è indicato ne 4,811%.

Il tasso soglia è pari all'8,18%.

Dunque non c'è usura: il costo dell'operazione rimane entro il tasso soglia, non rientrando tra i costi a carico del mutuatario l'eventuale somma da pagare in caso di inadempimento.

Il tasso di mora non rileva in alcun modo nella verifica della usurarietà, non avendo natura di corrispettivo o di remunerazione bensì funzione sanzionatoria per il caso, meramente eventuale, di inadempimento da parte del mutuatario; essendo dunque assimilabile ad una clausola penale e, in caso di eccessività, passibile di riduzione ad equità.

L'art. 644 cod. pen. riguarda interessi dati o promessi “in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”; e al quarto comma, nello specificare le voci di cui si deve tener conto nel determinare il tasso usurario, l'espressione “a qualsiasi titolo” è evidentemente

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Susanna Menegazzi, n. 2717 del 29 dicembre 2017

riferita a “remunerazioni”; ciò che il legislatore intende sanzionare è quindi il corrispettivo usurario, con cui nulla ha a che fare la funzione di preventiva liquidazione del danno da ritardo nel pagamento, assolta dalla pattuizione dell’ interesse di mora.

Tale interpretazione, basata sul dato letterale della norma, non può ritenersi superata dal testo dell’art. 1 comma 1 d.l. 394/2000 – norma volta a chiarire la diversa questione della usura sopravvenuta - ove si legge di interessi promessi o convenuti “a qualunque titolo”; disposizione che non può sostituirsi a quella interpretata la quale, sul punto che qui interessa, è appunto di chiara e immediata comprensione.

La tesi qui proposta è inoltre coerente con la previsione dell’attuale art. 1284 quarto comma cod. civ.; perché altrimenti si dovrebbe ammettere che l’interesse moratorio possa essere contemporaneamente usurario ai sensi degli artt 644 cod. pen. e 1815 cod. civ. ma anche imposto dall’art. 1284 cod. civ.

Se anche, poi, si volesse accedere alla diversa tesi della astratta applicabilità della normativa antiusura anche agli interessi di mora, di fatto ciò non sarebbe comunque possibile, non essendo stato individuato dalla amministrazione un tasso soglia per l’interesse di mora; vale sul punto il ragionamento proposto da Cass. nr. 12965/2016: “... in definitiva, può sostenersi che quand’anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l’interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l’applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall’amministrazione”.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. omissis/2016 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:

1. respinge le domande degli attori;
2. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore del BANCO spese che si liquidano in euro 11.000 per compenso professionale; oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge.

Treviso, 27/12/2017

Il giudice
Susanna Menegazzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*